



REGOLAMENTO DEI GRUPPI TEMATICI

1. Generalità

1.1. Con il presente Regolamento sono disciplinate ai sensi dell'articolo 18.3 dello Statuto di Azione le modalità di costituzione, organizzazione, funzionamento e coordinamento dei gruppi tematici.

1.2. In caso di contrasto tra quanto previsto dal presente Regolamento e lo Statuto di Azione, sarà quest'ultimo a prevalere.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente Regolamento:

a) i «**gruppi tematici**» sono articolazioni scientifiche, tecniche e culturali di Azione di cui all'articolo 18.3 dello Statuto che, operando in coordinamento con gli organi direttivi nazionali e territoriali di Azione responsabili dell'iniziativa politica, svolgono funzioni ausiliarie, consultive e propositive e contribuiscono alla formazione e all'aggiornamento degli iscritti e alla preparazione dei candidati;

b) i «**dipartimenti tematici**» sono i settori stabiliti dal Segretario nazionale attraverso i quali Azione elabora a livello nazionale le proprie posizioni programmatiche sui diversi argomenti e materie, riunendo i gruppi tematici relativi al settore interessato e coordinandone l'attività.

c) i «**responsabili dei dipartimenti tematici**» sono le persone designate dal Segretario nazionale come responsabili dei dipartimenti tematici a livello nazionale;

d) il «**coordinatore del dipartimento tematico**» è la persona eventualmente nominata dal responsabile di dipartimento tematico nazionale per coadiuvare il lavoro operativo del responsabile stesso;

e) il «**coordinatore nazionale**» dei gruppi tematici è il soggetto che può essere delegato dal Segretario nazionale al coordinamento nazionale dei gruppi tematici e dei responsabili dei dipartimenti;

f) il «**delegato regionale**» è la persona designata dal consiglio direttivo regionale per relazionarsi con i gruppi tematici della regione;

g) l'«**ufficio (o centro) studi**» è lo staff dei coadiutori che il Segretario costituisce a livello nazionale che svolge funzioni di supporto tecnico e scientifico agli organi nazionali, nonché di relazione con i dipartimenti tematici a livello nazionale;

h) il «**referente**» del gruppo tematico è la figura che a livello territoriale propone la creazione di un nuovo gruppo tematico.

3. Finalità

3.1. I gruppi tematici contribuiscono a determinare e a promuovere gli obiettivi di Azione mediante iniziative nazionali e locali, in ambiti tematici particolari, organizzate in coordinamento con gli organi direttivi nazionali e territoriali, volte anche a supportare le campagne di iscrizione ad Azione. I gruppi tematici, con il loro apporto specifico per la focalizzazione dei temi e la redazione dei programmi, sostengono le campagne elettorali alle quali Azione decida di partecipare.

3.2. Le scelte politiche sono di competenza degli organi direttivi, nazionali e territoriali. I gruppi tematici non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare Azione. Possono in ogni caso svolgere un ruolo di stimolo e di indirizzo su tematiche specifiche, laddove siano richieste competenze professionali sui temi di riferimento. I gruppi tematici di ciascun ambito territoriale si coordinano costantemente con il delegato regionale.

3.3 I gruppi tematici possono essere, nel loro complesso, coordinati da un Coordinatore nazionale designato dal Segretario nazionale. Il coordinatore nazionale svolge le attività previste dal presente regolamento e si adopera, anche sulla base di suggerimenti e proposte di gruppi, per migliorare il funzionamento dei processi di attività ausiliaria, consultiva e propositiva dei gruppi.

4. Costituzione

4.1. I gruppi tematici sono costituiti da non meno di cinque iscritti ad Azione. Ad essi possono partecipare anche persone non iscritte ad Azione.

4.2. La proposta di costituzione di un Gruppo tematico viene approvata dal responsabile del dipartimento tematico e dal delegato regionale dei gruppi tematici. A tal fine va trasmessa per e-mail ad entrambi (i cui



contatti sono reperibili sul sito di Azione) nonché, per conoscenza, all'email coordinatoretematici@azione.it, compilando l'apposito form scaricabile dal sito, con l'indicazione del referente, la denominazione e le finalità del gruppo, unitamente all'elenco dei suoi promotori.

4.3. Una volta costituito, ogni gruppo tematico farà capo ad un Dipartimento Tematico.

5. Denominazione

5.1. Ciascun gruppo tematico ha una denominazione che deve contenere un esplicito e inequivoco riferimento ad Azione e all'ambito tematico e territoriale in cui intende operare.

5.2. I gruppi tematici utilizzano la propria denominazione in ogni evento pubblico da loro promosso o a cui prendano parte e possono utilizzare i segni distintivi di Azione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari del partito e sempre previo coordinamento con i rispettivi delegati territoriali e con il delegato regionale.

5.3 Ogni gruppo con la stessa denominazione può organizzarsi liberamente in sottogruppi con denominazioni diverse ad uso interno.

6. Partecipazione

6.1. I gruppi tematici sono aperti a tutti gli iscritti che vogliano approfondire o perfezionare la loro cultura, o fornire un contributo tecnico o politico, sui temi di volta in volta affrontati.

6.2. Per diventare referente di un gruppo tematico si deve essere iscritti ad Azione e possedere un'adeguata competenza nello specifico settore disciplinare.

6.3 Ogni dipartimento tematico creerà un indirizzo telematico (e-mail) ad hoc (no e-mail personali), che verrà pubblicato sul sito di Azione, a cui gli iscritti e simpatizzanti possano rivolgersi per esprimere la loro volontà di unirsi a un gruppo facente capo al dipartimento tematico e chiedere informazioni e suggerimenti riguardo ai gruppi tematici che si interessano del relativo argomento ai quali aderire.

7. Finanziamenti

7.1. I gruppi tematici non possono esigere il pagamento di quote associative o di altri contributi dai rispettivi partecipanti. Possono essere chieste quote di partecipazione ai singoli eventi, nel rispetto delle norme di legge e delle regole di tesoreria del partito.

8. Coordinatore del dipartimento tematico

8.1. Ciascun dipartimento tematico può essere coordinato nei suoi lavori da uno (o più) coordinatore/i nominato/i dal responsabile di dipartimento tematico.

8.2. Il coordinatore rimane tale fino a revoca da parte del responsabile del dipartimento tematico.

9. Organizzazione dei gruppi tematici

9.1. Ciascun gruppo può organizzare la propria attività nel modo che ritiene più idoneo, articolandosi in sezioni territoriali, ovvero in sottogruppi di area tematica ristretta, o commissioni, affidati alla gestione di uno o più referenti. La partecipazione dei membri a queste articolazioni è libera, su loro semplice richiesta. Ciascun gruppo può definire in autonomia le proprie modalità di funzionamento e di organizzazione, nel rispetto dello Statuto e dei valori fondanti di Azione e sempre previo coordinamento con i rispettivi delegati territoriali e con il delegato regionale.

10. Responsabili di dipartimento tematico e continuità operativa dei gruppi tematici

10.1. I responsabili di dipartimento tematico costituiscono il principale tramite tra i gruppi tematici di cui hanno la cura, il comitato direttivo e la segreteria nazionale di Azione. I responsabili di dipartimento tematico curano, direttamente o attraverso il coordinatore del dipartimento tematico, i rapporti tra i gruppi tematici, l'ufficio studi e i parlamentari, europei e italiani, di Azione sui temi di loro competenza.

10.2. Il responsabile di dipartimento tematico ha il compito di stimolare regolarmente la discussione interna e l'attività di ciascun gruppo tematico afferente al proprio dipartimento.

10.3. Il responsabile di dipartimento tematico, d'intesa con il coordinatore laddove sia stato nominato, pianificherà periodicamente delle riunioni, da tenersi anche con strumenti telematici di videoconferenza, con tutti i membri di ciascun gruppo tematico. Tali riunioni potranno essere convocate ogni volta lo si reputi opportuno. In ogni caso, anche per consentire una diretta interlocuzione tra i responsabili di dipartimento e i partecipanti ai gruppi tematici, il responsabile di dipartimento dovrà organizzare almeno una riunione ogni semestre.

10.4. In tutti i casi in cui un dipartimento tematico nazionale non faccia capo, per qualsiasi ragione, a uno specifico responsabile di dipartimento tematico, il ruolo di quest'ultimo sarà svolto ad interim dal coordinatore nazionale dei gruppi tematici o da altra persona designata dal Segretario in via provvisoria.

11. Continuità e coordinamento delle sezioni territoriali dei gruppi tematici. Delegato del consiglio direttivo

11.1. Ferma restando l'attività del responsabile del dipartimento tematico di cui al precedente paragrafo a livello nazionale, qualora un gruppo tematico sia organizzato in sezioni territoriali di livello regionale o provinciale o comunale, l'attività delle dette sezioni avrà costanti rapporti con il consiglio direttivo territoriale, rispettivamente regionale o provinciale o comunale, di Azione, e in particolare, a ciascun livello, con il delegato territoriale per ciascun argomento.

12. Coordinamento tra diversi gruppi tematici

12.1. A livello nazionale, il coordinamento tra diversi gruppi tematici è curato dal coordinatore nazionale, il quale opera di concerto con i responsabili dei dipartimenti tematici, con l'eventuale supporto dell'ufficio studi.

12.2. Il coordinamento tra diversi gruppi tematici dovrà sempre avere la finalità di dare coerenza operativa all'attività degli stessi gruppi.

13. Attività ausiliaria dei gruppi tematici

13.1. I gruppi tematici, ovvero le loro sezioni territoriali, potranno essere interpellati, in funzione ausiliaria, su iniziativa della segreteria nazionale e di quelle territoriali, ove esistenti, dal comitato direttivo e dai consigli direttivi territoriali, dai parlamentari, dai consiglieri regionali, comunali e municipali di Azione, a supporto delle rispettive attività istituzionali.

13.2. Le attività ausiliarie dei gruppi tematici potranno, tra l'altro, consistere nella redazione di dossier e studi; nella elaborazione di pareri; nella predisposizione di testi da sottoporre all'approvazione del Parlamento europeo o italiano, ovvero dei consigli regionali, comunali o municipali.

14. Attività consultiva

14.1. I gruppi tematici potranno essere consultati dagli organi nazionali e territoriali di Azione anche ai fini dell'assunzione di una decisione di indirizzo politico. In tal caso, il parere del gruppo tematico non sarà vincolante.

15. Attività propositiva

15.1. Ciascun gruppo tematico potrà autonomamente assumere l'iniziativa di fornire un impulso agli eletti di Azione in Parlamento e Senato attraverso il corrispondente responsabile nazionale del dipartimento tematico, o alle articolazioni territoriali, di Azione, ovvero al comitato direttivo o ai consigli direttivi territoriali. In tal caso, l'impulso sarà fornito mediante una proposta formulata per iscritto e formalmente trasmessa al coordinatore del dipartimento tematico, il quale potrà trasmetterla all'organo di Azione al quale è destinata.

15.2. Le proposte formulate dai dipartimenti tematici e dalle loro articolazioni territoriali non saranno vincolanti per Azione. Tuttavia, qualora i destinatari delle dette proposte non intendano farne propri i contenuti, dovranno comunicarlo, fornendo i motivi della decisione.



15.3. I responsabili delle decisioni politiche a cui sono indirizzate le proposte, qualora intendano farle proprie, potranno aprire su di esse una più ampia discussione con tutti gli iscritti ad Azione, condividendo con essi i contenuti delle dette proposte, anche per mezzo della piattaforma virtuale di partecipazione e confronto.

16. Attività formative e incontri di discussione

16.1. Ciascun gruppo tematico contribuisce alla formazione e all'aggiornamento degli iscritti e alla preparazione dei candidati di Azione, con la organizzazione di corsi, seminari, incontri di studio e la diffusione di materiali informativi.

16.2. I gruppi tematici potranno coinvolgere gli iscritti ad Azione in incontri di discussione su specifici temi.

16.3. Tutte le attività indicate nei punti precedenti potranno essere svolte anche con il coinvolgimento attivo di relatori e docenti non iscritti ad Azione.

16.4 Le iniziative di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere sempre comunicate e coordinate con i responsabili dei dipartimenti tematici e i coordinatori dei dipartimenti tematici, nonché con gli organi direttivi nazionali e territoriali di Azione.

17. Comunicazione esterna dell'attività dei gruppi tematici

17.1. La comunicazione esterna sui temi e proposte è prerogativa degli organi politici di Azione e delle articolazioni territoriali.

17.2. Previo assenso del responsabile del dipartimento tematico, e in coordinamento con gli organi direttivi nazionali e territoriali di Azione, ciascun gruppo tematico, o sezione territoriale dello stesso, può organizzare incontri di discussione e dibattito aperti alla partecipazione di non iscritti ad Azione e, in particolare, di associazioni, fondazioni, società, comitati e altri enti privati o pubblici.

18. Disposizione transitoria

18.1. Allo scopo di rendere operative le disposizioni del presente regolamento, il coordinatore nazionale stabilisce e rende pubblico di concerto con il segretario l'elenco dei gruppi tematici e la loro ripartizione tra i dipartimenti tematici.